



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 34 DEL 13 gennaio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ladisa SpA – Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 639.540,00 – S.A.: Comune di Sannicola (LE)

PREC 74/15/S

Servizio di refezione scolastica - Requisiti di partecipazione – Possesso di un centro cottura di emergenza - Attribuzione del punteggio all'offerta tecnica in proporzione della distanza del centro di cottura

E' illegittima la clausola del bando di gara che richiede, ai fini della partecipazione alla procedura e non come requisito di esecuzione del contratto, il possesso di un centro di cottura di emergenza autorizzato per tutta la durata dell'appalto.

E' illegittima la clausola del bando di gara che attribuisce un punteggio differenziato all'offerta in proporzione della distanza del centro cottura dal luogo di esecuzione del servizio.

Artt. 20, 27 e 42, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 19673 del 20.02.2015 presentata da Ladisa S.p.A. nell'ambito della procedura di affidamento del contratto in oggetto, con la quale l'istante contesta la clausola dell'avviso di gara (art. 9, punto g) che prevede, tra i requisiti e i documenti di partecipazione: «Centro di Cottura per preparazione pasti e/o per emergenze, con relative distanze, dal luogo di esecuzione (Scuola dell'Infanzia Statale di Sannicola) – Disponibilità del centro cottura di emergenza, già autorizzato come centro cottura per l'attività di refezione scolastica, con capacità produttiva residua di almeno 330 pasti ed autorizzato anche ai sensi del DGR Puglia 890/12»; l'istante contesta, altresì, la clausola (art. 16, punto A) che attribuisce un punteggio di massimo 3 punti in relazione alla distanza del centro cottura, indicando l'attribuzione di un punteggio pari a 0 per il caso di centro cottura distante oltre 35 Km;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 7.04.2015;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che l'Autorità, in merito alla capacità lesiva di previsioni come quelle in contestazione, si è pronunciata riconoscendo la conformità all'ordinamento dell'obbligo di dimostrare la disponibilità di un centro di cottura entro un dato perimetro territoriale, ove la condizione sia richiesta come requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla procedura di gara (si vedano, tra gli altri: ANAC, pareri n. 85 del 12.11.2014 e n. 34 del 2.09.2014, n. 34; AVCP, pareri n. 41 del 26.02.2014, n. 18 del 20.02.2013, n. 103 del 27.06.2012; AVCP, deliberazione n. 47 del 4.05.2011);

CONSIDERATO che, rispetto all'attribuzione di un punteggio tecnico all'offerta tecnica condizionato dalla distanza del centro di cottura dal luogo di consumo, l'Autorità si è espressa nel senso che la distanza chilometrica non rappresenta un «indicatore oggettivo» per garantire la freschezza dei cibi, in quanto sarebbe più opportuno ricorrere al parametro del «tempo di consegna» (in tal senso, tra gli altri, il parere di precontenzioso n. 41 del 26.02.2014);

RITENUTO, pertanto, che l'istanza di parere sia fondata,

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia illegittima la clausola del bando di gara che richiede, ai fini della partecipazione alla procedura e non come requisito di esecuzione del contratto, il possesso di un centro di cottura di emergenza autorizzato per tutta la durata dell'appalto e la clausola che attribuisce un punteggio differenziato all'offerta in proporzione della distanza del centro cottura dal luogo di esecuzione del servizio.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016

Il Segretario Maria Esposito